Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 26 giugno 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 26 GIUGNO 1968:

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1968.

Revisione delle piante organiche del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie.

(6067)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. **740**.

Estinzione della fondazione scolastica « Arturo Boratto », con sede in Catanzaro.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Arturo Boratto », con sede in Catanzaro, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « Galluppi », dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 75. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. **741**.

Autorizzazione al collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una eredità.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il collegio Ghislieri, di Pavia, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore, per la istituzione di borse di studio destinate a studenti meritevoli, dal defunto dott. Gino Gerolamo Quirici con testamento olografo del 28 gennaio 1965, pubblicato il 21 dicembre 1966 con rog. n. 6553/38495 di rep., registrato a Voghera il 9 gennaio 1967 al n. 56, vol. 205, consistente in tutti i suoi beni, terreni e case situati in comune di Rivanazzano, nonchè mobilio e arredi della sua abitazione, del valore complessivo inventariato di L. 172.897.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 71. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **742**.

Estinzione di cinquantadue istituzioni, con sede in Firenze.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarata l'estinzione, con la devoluzione dei relativi patrimoni al locale E.C.A., delle seguenti istituzioni di Firenze:

1) opera pia Tancredi; 2) opera pia legato Stiozzi Ridolfi; 3) opera pia Roffi; 4) opera pia legato Mori; 5) opera pia Maganzi Baldini; 6) opera pia Benvenuti; 7) opera pia Alamanni Uguccioni; 8) opera pia della soppressa collegiata di S. Lorenzo; 9) opera pia legato Salviati Capponi; 10) opera pia Causa pia Salviati; 11) opera pia legato dotalizio Saint-Julien; 12) opera pia Riccardi del Vernaccia; 13) opera pia Presepio Maria Vittoria; 14) opera pia Perrone Compagni già Corbinelli; 15) opera pia Pasci; 16) opera pia legato Morisetti; 17) opera pia fondazione Montagliari; 18) opera pia legato Mini; 19) opera pia fondazione Giulio Masetti da Bagnano; 20) opera pia Posto Alberto Marassi; 21) opera pia Mari; 22) opera pia Gregorini; 23) opera pia Giugni; 24) opera pia Gilli; 25) opera pia legato Fraser Cole; 26) opera pia Francolini; 27) opera pia Francini; 28) opera pia legato Lavinio Franceschi; 29) opera pia De Medici; 30) opera pia De Garriod; 31) opera pia De Cepparello Stiozzi; 32) opera pia legato Pitti Lorenzi; 33) opera pia fondazione Cuzner; 34) opera pia Crestini; 35) opera pia Crema; 36) opera pia Cantucci; 37) opera pia Cambi; 38) opera pia Bellacci Locchi; 39) opera pia legato Bambi; 40) opera pia Robertson; 41) opera pia Petrowits Armis; 42) opera pia Nebbiai; 43) opera pia fondo Karo Leo; 44) opera pia legato Giuntini; 45) opera pia legato Focardi; 46) opera pia legato Ferretti; 47) opera pia legati Feroni; 48) opera pia legato Buccetti; 49) opera pia Olga Basilewsky; 50) opera pia Antinori; 51) opera pia fondo Alberti-Santini; 52) opera pia Bartolomei.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Atti del Governo registro n. 220, foglio n. 76. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1968, n. **743**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue ad accettare una donazione.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue viene autorizzata ad accettare la donazione di una area di mq 1174, disposta dall'amministrazione comunale di Bergamo e da destinarsi alla costruzione della sede della locale sezione comunale A.V.I.S.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 77. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1968, n. **744**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue ad acquistare un immobile.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di lire 16.000.000, l'immobile di proprietà della S.p.a. Pastificio Monacchi, sito in Foligno, via Gentile da Foligno angolo via dei Molini, da adibirsi a sede della locale sezione comunale A.V.I.S.

Visto, *il Guardasigilli*: Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1968
Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 78. — Greco

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Ardea sita nel territorio del comune di Pomezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta ;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 aprile 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell l'art. 2 della legge sopracitata, la località Ardea, sita nel territorio del comune di Pomezia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pomezia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con l'antico borgo, con il castello

feudale con i resti dei bastioni di difesa e delle mura della porta, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale; inoltre, essendo tale complesso situato su una piccola altura di tufo vulcanico, circoscritto da una rupe ed abbellito da due fossi che gli fanno corona e dalla campagna circostante, forma un quadro naturale di particolare bellezza, ricco di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il panorama sulle sottostanti vallate;

Decreta:

La località Ardea, sita nel territorio del comune di Pomezia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« partendo dall'incontro della strada del colle della Banditella con via Laurentina, il limite del vincolo segue la via Laurentina, il fosso della Mola fino ai confini del comune, indi tale confine sino a nord del fosso della Mola, poi il fosso stesso e la strada del colle della Banditella sino alla via Laurentina ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Pomezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 aprile 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali

Verbale n. 47

Oggi, 20 aprile 1965, presso la soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza S. Ignazio, 152, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) POMEZIA - LOCALITÀ ARDEA - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, propone a maggioranza, contrario il sindaco, di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la località di Ardea nel comune di Pomezia, delimitata dal seguente perimetro: partendo dall'incrocio della strada del colle della Banditella con via Laurentina, il limite del vincolo segue la via Laurentina, il fosso della Mola fino ai confini del comune, indi tale confine sino a nord del fosso della Mola, poi il fosso stesso e la strada del colle della Banditella sino alla Laurentina.

(*Omissis*).

(5873)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Brentonico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 gennaio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Brentonico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brentonico;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Brentonico, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè trattasi di un insieme unitario di boschi e prati, inframmezzati, nei settori pianeggianti, da aree a coltivazione agricola e da piccoli centri abitati, costituente il tutto una vasta ed assai pittoresca conca unitaria a quota media 6/800 m.s.l.m., movimentata da dirupi e vallette, di particolare interesse per peculiari caratteri prealpini tuttora prevalenti nell'ambiente geologico (marmi pregiati) e botanico nonchè per le innumeri amplissime visuali panoramiche godibili sia dalla cresta verso il Garda come pure sull'arco alpino a nord e sui versanti orientali; è assai notevole la flora, in prevalenza a faggeto e ceduo, e castagno, che nelle specie erbacee presenta una eccezionale ricchezza, nella quale sussistono anche esemplari di tipico carattere alpino e sub-alpino e persino prettamente mediterraneo per lo influsso del clima del Garda; caratteristici infine sono gli insediamenti umani, sia negli abitati in cui sussistono costruzioni d'impronta artistica in nesso unitario, come nella frazione di Castione ed a Brentonico, sia nelle tipiche malghe dalla copertura a grandi lastre calcaree (forma del tutto sconosciuta negli altri centri alpini della regione);

Decreta:

L'intero territorio del comune di Brentonico (Trento) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Brentonico provveda all'affis-

sione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali

Verbale dell'adunanza della commissione tenutasi a Trento il 22 gennaio 1966

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 22 (ventidue) del mese di gennaio, in Trento, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio, 5.

A seguito di regolare avviso di convocazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1. ZONA PANORAMICA DI BRENTONICO in comune di Brentonico (provincia di Trento).

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, cui intervengono il presidente e il soprintendente, i quali chiariscono il fondamento delle vigenti norme sulla tutela paesaggistica; il rappresentante del comune di Brentonico, che spiega le particolarità dei vari settori dell'altipiano di Brentonico ed infine il rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste che ha dettagliatamente spiegato la situazione delle varie forme di vegetazione e di colture dell'ambiente, il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della zona panoramica di Brentonico in territorio del comune di Brentonico.

(*Omissis*).

La proposta del presidente viene approvata da tutti i membri presenti della commissione con voto palese per alzata di mano.

(*Omissis*).

(5872)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Bodio Lomnago.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte dell'area verde di proprietà Puricelli nel comune di Bodio Lomnago;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bodio Lomnago (Varese);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, adibita a verde, caratterizzata da una rada vegetazione di alto fusto e da un bellissimo viale di carpani, costituisce un incomparabile quadro naturale, degradante dolcemente verso il lago di Varese e visibile dal lago stesso, del quale forma un notevole sfondo verdeggiante;

Decreta:

L'area verde di proprietà Puricelli sita nel territorio del comune di Bodio-Lomnago (Varese) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è segnata con le particelle catastali numeri 390a, 390b, 1a, 1b, 9a, 9b ed è delimitata come segue: via G. Brusa, linea di confine tra il comune di Bodio e quello di Lomnago, mappali 389, 390, 391, 385, 381, 379, 378, 377, 427/a, 427/b, 516, 8, 6.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bodio-Lomnago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata;

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 2 - Aduanza del 24 luglio 1965

Oggi, 24 luglio 1965, alle ore 9,30, la commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 14 luglio 1965, n. 4839/LP, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) BODIO LOMNAGO (Varese) - **Proposta di vincolo su parte** del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente, accertata ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza del numero legale dei componenti di diritto la commissione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Delibera:

All'unanimità, astenuto il sindaco di Bodio-Lomnago, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 dell'area verde sopra descritta segnata con le particelle catastali numeri 390-*a*-*b*, 1-*a*-*b*, 9-*a*-*b*; delimitata come segue:

dalla via G. Brusa, dalla linea di confine con il comune di Bodio, dai mappali numeri 389, 390, 391, 385, 381, 379, 378, 377, 427-*a*, 427-*b*, 516, 8, 6.

(*Omissis*).

(5857)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente la strada panoramica Sondrio-Teglio sita nei territori dei comuni di Sondrio, Montagna, Poggiridenti, Tresivio, Chiuro e Teglio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezza naturali, nelle adunanze del 22 luglio e 30 settembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata: la strada Sondrio-Teglio nel primo tratto Sondrio-Montagna-Poggiridenti-Tresivio e nel secondo tratto Chiuro-Teglio:

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Sondrio, Montagna, Poggiridenti, Tresivio, Chiuro e Teglio;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei comuni di Sondrio, Montagna, Poggiridenti, Tresivio, Chiuro e Teglio e da parte di alcuni abitanti di Chiuro, di alcuni abitanti di Teglio, del comm. Carlo Alberto Guicciardi, avv. Francesco Guicciardi e ing. Giuseppe Guicciardi;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta una delle migliori zone panoramiche della Valtellina, in quanto costituisce un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode il panorama di caratteristici agglomerati urbani, di belle vallate, di zone a castagneti, a boschi, a prati ed a vigneti, nonchè di importanti complessi fra cui la visuale del complesso castellare detto di Grumello ed il piccolo poggio portante la chiesa di S. Antonio presso Sondrio; il campanile romano del comune di Montagna; la rupe del comune di Tresivio sormontata dalla chiesetta detta del Calvario; la stupenda mole biturrita della cosidetta Santa Casa: l'antica chiesa romanica di S. Bartolomeo nei pressi di Chiuro; la antica chiesetta di S. Martino col campanile romanico ed il romito cimitero dell'antico borgo di Teglio;

Decreta:

La zona della strada panoramica Sondrio-Teglio sita nei territori dei comuni di Sondrio, Montagna, Poggiridenti, Tresivio, Chiuro e Teglio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è precisamente costituita da una fascia di 20 metri a monte e 50 metri a valle della strada predetta sia nel primo tratto: Sondrio-Montagna-Poggiridenti-Tresivio che nel secondo tratto Chiuro-Teglio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che i comuni di Sondrio, Montagna, Poggiridenti, Tresivio, Chiuro e Teglio provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 1 - Adunanza del 22 luglio 1966

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 22 (ventidue) del mese di luglio, alle ore 9, in Sondrio, nella sala della giunta provinciale di Sondrio, si è riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente constatato che la commissione è riunita in numero legale, dichiara valida l'adunanza.

4) SONDRIO - Tutela panoramica della strada Sondrio-Teglio: nel primo tratto Sondrio-Montagna-Tresivio, nel secondo tratto Chiuro-Teglio.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sui terreni posti ai lati della panoramica sopra descritta per una fascia di 20 metri a monte e 50 metri a valle sia nel primo tratto: Sondrio-Montagna-Tresivio, che nel secondo tratto Chiuro-Teglio di recente sistemate dall'amministrazione provinciale di Sondrio.

(*Omissis*).

(5858)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1968.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Sassari dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Sassari fu autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Sassari e succursali nei comuni di Bono, Bonorva, Nulvi, Porto Torres e Tula;

Vista l'istanza in data 18 marzo 1968, con la quale il suddetto consorzio ha chiesto che l'autorizzazione di cui al decreto sopracitato venga revocata;

Decreta:

Articolo unico

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale con sede principale in Sassari e succursali in Bono, Bonorva, Nulvi, Porto Torres e Tula, concessa al Consorzio agrario provinciale di Sassari col decreto 9 agosto 1949, citato nelle premesse.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5915)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Provaglio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 12 della legge sopracitata, la zona intorno al monastero nel comune di Provaglio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Provaglio (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita dai fabbricati pertinenti al monastero, situato in posizione elevata, con forma particolarmente suggestiva, assieme alle aree verdi che lo circondano, costituisce un insieme di cose immobili aventi carattere estetico-tradizionale, e che le aree stesse, caratterizzate nella parte pianeggiante dalla presenza di torbiere (campi allagati con fiori d'acqua e caratteristici canneti) e, nella parte collinare, dalla vegetazione locale, formano un suggestivo quadro panoramico godibile dai punti di vista accessibili al pubblico, quali le strade comprese nella zona proposta, con visuali verso il complesso di cose immobili sopra descritto;

Decreta:

La zona sita intorno al monastero nel territorio del comune di Provaglio (Brescia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord tratto della strada di campagna che dalla strada statale « Brescia-Iseo », a quota 201 porta alla cascina Segaboli; ad ovest il confine del comune di Cortefranca; a sud dal tratto della strada comunale Provaglio-Tinolino; a est la strada statale Brescia-Iseo, nel tratto compreso fra l'abitato di Provaglio e la quota 201.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Provaglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 *Adunanza del* 15 *maggio* 1967

L'anno 1967, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente conte dott. Fausto Lechi, accertata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e porge ai convenuti il suo saluto.

(*Omissis*).

1) PROVAGLIO: Proposta di vincolo di parte del territorio nei dintorni del monastero.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Dopo aver esaminato la documentazione;

Ritenuto che il complesso di cose immobili costituito dai fabbricati pertinenti al monastero, situato in posizione elevata, con forma particolarmente suggestiva, assieme alle aree verdi che lo circondano, costituiscono un insieme di cose immobili aventi carattere estetico-tradizionale;

Visto che dette aree, caratterizzate nella parte pianeggiante dalla presenza di torbiere (campi allagati con fiori d'acqua e caratteristici canneti) e, nella parte collinare, dalla vegetazione locale, formano un suggestivo quadro panoramico godibile dai punti di vista accessibili al pubblico, quali le strade comprese nella zona proposta, con visuali verso il complesso di cose immobili sopra descritto;

Delibera:

All'unanimità di proporre per il riconoscimento di importante interesse pubblico ai sensi dei numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona del comune di Provaglio d'Iseo, nei limiti sopra indicati, come risulta anche dalla planimetria allegata.

(*Omissis*).

(5856)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione 18 dicembre 1963, n. 63/5, con la quale l'amministrazione provinciale di Trapani ha, fra l'altro, espresso parere favorevole per la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

di Seggio: da Castelvetrano per Strasattino a Seggio e da Strasattino a Mendolia, dell'estesa di km. 12+000 (consorzio stradale Seggio-Castelvetrano);

di Magione: dalla progressiva chilometrica 31+500 (circa) della strada statale n. 119 alla frazione Magione, dell'estesa di km. 6+000 (comunale);

di Baglionovo: dalla progressiva chilometrica 362+ +000 della strada statale n. 113 a Baglionovo, della estesa di km. 3+450 (comunale);

di Roccolino: dalla progressiva chilometrica 12+000 (circa) della strada provinciale Mazara-Salemi alla località Crimesi alla diga della Trinità, dell'estesa di chilometri 8+500;

litoranea di Trapani: dall'abitato di Trapani alla strada provinciale Trapani-Bonagia-Valderice, dell'estesa di km. 3+800;

di Arcouso: dalla strada provinciale del Fegotto alla strada provinciale di Fiumefreddo, dell'estesa di km. 6+640;

di Mokarta: dalla progressiva chilometrica 3+500 della strada provinciale Ciardazzi-Fortuna alla progressiva chilometrica 31+500 della strada provinciale di serie di Castelvetrano, dell'estesa di km. 7+215;

di Sette Soldi: dalla progressiva chilometrica 35+ +000 (circa) della strada statale n. 188 in località San Leonardo, per Gessi di Grago alla contrada Sette Soldi, dell'estesa di km. 5+750 (comunale);

di Bresciana: dall'abitato di Castelvetrano per Canalotto a Manicalunga e Bresciana, dell'estesa di chilometri 15+900 (comunale);

di Carabidicchia: dalla progressiva chilometrica 53+000 (circa) della strada statale n. 119 presso Castelvetrano a Carabidicchia, dell'estesa di km. 4+400 (comunale);

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto 12 dicembre 1967, n. 1947;

Ritenuto, pertanto, che le strade suindicate possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui sopra sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(5826)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Nomina dei componenti del collegio sindacale della Associazione agraria di produzione e lavoro tra i contadini di Riesi, in liquidazione ordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la sentenza del tribunale di Caltanissetta del 25 maggio 1935, con la quale veniva sciolta d'ufficio, con conseguente messa in liquidazione, l'Associazione agraria di produzione e lavoro fra i contadini di Riesi (Caltanissetta);

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato regio decreto-legge n. 375, dei sindaci della predetta azienda, signori Giuseppe Di Bilio, Giuseppe Lunetta e Cristofaro Lo Cunsolo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lacagnina, il dott. Domenico Zerilli e l'avv. Alfonso Trigona della Floresta sono nominati sindaci effettivi della Associazione agraria di produzione e lavoro tra i contadini di Riesi (Caltanissetta), ai sensi dell'art. 86 *bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dei signori Giuseppe Di Bilio, Giuseppe Lunetta e Cristofaro Lo Cunsolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

(5852)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di prima categoria, con sede in Rovigo, approvato con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1951 e modificato con decreto in data 17 ottobre 1961;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto monte in data 17 maggio 1967 e 12 marzo 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, allegato al presente decreto, composto di cinquantaquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

Il Monte di Rovigo ha avuto la sua origine da un Monte Frumentario fondato nel 1508 dal podestà Giovanni Battista Bonci e trasformato poi, nel 1547, in Monte di prestiti su pegno, d'ordine del magnifico consiglio di Rovigo.

Con decreto del Ministero del tesoro in data 5 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio stesso anno, è stato assegnato alla prima categoria dei monti di credito su pegno.

E' denominato Monte di credito su pegno di Rovigo ed ha sede in Rovigo. Nella gestione del credito ordinario può aggiungere a tale denominazione quella di « Banca del monte di Rovigo ».

Appartiene alla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

Il monte si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con la osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 3.

Il monte svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio del monte è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi del monte:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) la commissione di sconto eventualmente costituita a norma del presente statuto.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

a) uno dall'amministrazione comunale di Rovigo;

b) uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Rovigo;

c) uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 7.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori della zona di competenza territoriale del monte;

b) gli amministratori della regione, provincia e comune e tutti coloro che rivestono cariche direttive in organizzazioni di partito;

c) i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, regione, provincia e comune;

d) coloro che appartengono all'amministrazione di altri istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli istituti stessi, ad eccezione di quegli istituti ai quali eventualmente il monte partecipi;

e) tutti coloro che abbiano col monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori, sia quali convenuti;

f) gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui alla lettera precedente;

g) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

h) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari nonchè, fino al secondo grado incluso, degli impiegati del monte.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà la iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette od indirette con il monte e ove

venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica pure quattro anni e sono confermabili.

Quando l'ente cui spetta la nomina di detti componenti non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto di Rovigo.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i nuovi amministratori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero ancora dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale del monte e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale del monte e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissione di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinando la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 38 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento del monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

8 *bis*) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze del monte ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire 240.000 e durata superiore ad anni tre;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire 1.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti del monte già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti del monte in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale il monte partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale del monte.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'articolo 10 e quelle di che all'articolo 14 relative alla costituzione del comitato, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra il direttore generale, i dirigenti o i funzionari dell'istituto.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III
COMITATO

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV
PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale del monte. convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato, la commissione di sconto e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale del monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dal monte, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi; il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta, chi lo sostituisca nella rappresentanza del monte per singoli affari o per specifiche categorie di atti.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.

Presso il monte funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio ed i monti di prima categoria, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Essi sono nominati:

a) due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie;

b) uno collegialmente dal comune di Rovigo, dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rovigo e dall'Amministrazione provinciale di Rovigo.

Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta del monte agli enti di cui alla precedente lettera *b*) la nomina non venisse effettuata, vi provvederà il prefetto di Rovigo.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato e della commissione di sconto.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10 il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, interviene alle riunioni della commissione di sconto e delle commissioni consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10.

b) è capo di tutti i servizi e del personale del monte;

c) indirizza l'attività del personale del monte sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato o della commissione di sconto ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone la quietanza sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli dei comitati e della commissione di sconto;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale; nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze del monte.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi del monte informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, il consiglio designa il dirigente o, in mancanza, il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII
PERSONALE

Art. 21.

Le funzioni esecutive del monte sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 22.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con il monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del monte venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con il monte prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizione di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza del monte, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dello ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo VIII

FILIALI

Art. 23.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

Titolo IX

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 24.

Il monte riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali il monte abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 25.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità per il monte.

Art. 26.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità del monte in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni delle capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti del monte se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 27.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il monte.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato al monte il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 28.

Il monte può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dal monte.

Art. 29.

Il monte può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 30.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico al monte di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dal monte che provvederà alle relative annotazioni sul libretto alla prima presentazione.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 32.

Il monte riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che il monte raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi e con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 33.

Delle variazioni dei tassi d'interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi del monte. le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 24.

Art. 34.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano il monte se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 35.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera il monte da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte del monte.

Art. 36.

Il monte può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 37.

Il monte può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) e *n*) dell'articolo 38, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 38.

I capitali del monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti monti di prima categoria;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelliacquisbili n base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza del monte, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incàrichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), sui mutui in corso di perfezionamento concessi dal monte stesso o dalla cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali il monte disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, casse di risparmio ed altri monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali il monte è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di viglanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino il monte a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — il monte potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 39.

Le operazioni creditizie effettuabili dal monte ai sensi del precedente articolo 38 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del monte, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 40.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — il monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 41.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo 38 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'articolo 38, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia del monte, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 38.

Art. 42.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del monte accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 38 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dal monte non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa al monte, contro

i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore del monte; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 44.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tale caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5, eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 45.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 38 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 38 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 46.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 38 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 47.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 22 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 38, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere ***a*), *b*), *c*)** e ***d*)** potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 48.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) del monte. Le norme per la concessione di sovvenzioni su pegno o per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia ed assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

OPERAZIONI VARIE

Art. 49.

Il monte può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti artt. 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dal monte, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 38, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di credito su pegno;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per il monte;

m) effettuare vendite all'asta per conto di terzi.

Art. 50.

Il monte può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 51.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con il monte abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune di Rovigo.

TITOLO XII

BILANCIO

Art. 52.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 53.

Il monte ha durata illimitata.

In caso di liquidazione del monte, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali il monte ha raccolto i suoi depositi.

TITOLO XIII

NORME TRANSITORIE

Art. 54.

I consiglieri di nomina non governativa, in carica all'entrata in vigore del presente statuto, scadranno regolarmente al compimento del quadriennio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce il loro mandato.

Detti consiglieri, in numero di cinque, verranno, per effetto delle nuove norme statutarie, rinnovati o confermati in numero di tre.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5846)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1968.

Nomina di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Vista la lettera n. 22843, del 3 maggio c. a., con la quale il comune di Genova ha designato il dott. Camillo Zoccola, quale proprio rappresentante, in seno al predetto collegio;

Decreta:

Il dott. Camillo Zoccola è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del comune di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5914)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 giugno 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Brusciano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1968 è stato sciolto il consiglio comunale di Brusciano ed è stato nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Roberto Amato.

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che, per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti, fra l'altro, la esecuzione di importanti opere pubbliche e la revisione dei tributi comunali, per cui sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Inoltre essendo stato il consiglio comunale di Brusciano sciolto per la terza volta in due anni, si ritiene di doversi avvalere della facoltà di cui all'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, prorogando la gestione straordinaria fino ad un anno dalla data del decreto presidenziale anzicitato.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del predetto art. 103, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 17 giugno 1968

Il prefetto: BILANCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 marzo 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Brusciano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Roberto Amato;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di consentire al commissario straordinario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Considerato che, essendo stato il predetto consiglio comunale sciolto per la terza volta nel periodo di due anni, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la gestione straordinaria può essere prorogata fino ad un anno;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Brusciano, affidata al direttore di sezione dott. Roberto Amato, con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata per un anno, a decorrere dal 18 marzo 1968 data del citato decreto presidenziale.

Napoli, addì 17 giugno 1968

Il prefetto: BILANCIA

(6173)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 giugno 1968.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Gubbio.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, è stato sciolto il consiglio comunale di Gubbio per constatata e prolungata impossibilità di funzionamento come dai motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato commissario straordinario di detto comune il vice prefetto dott. Mario Tria.

Con successivo decreto dello stesso Presidente della Repubblica 18 maggio 1968 il dott. Tria, trasferito per esigenze di servizio ad altra sede, è stato sostituito con il vice prefetto dottor Salvatore Ricceri.

Il 27 giugno 1968 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali l'avvio e il perfezionamento di rilevanti pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche nei settori dell'approvvigionamento idrico e dell'edilizia scolastica e monumentale, sarebbe sommamente pregiudizievole per l'interesse dell'amministrazione civica una imminente cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale medesima presso il comune di Gubbio, al che si provvede con decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Perugia, addì 18 giugno 1968

Il prefetto: D'ADDARIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Gubbio e alla nomina del vice prefetto dott. Mario Tria, quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto;

Visto il successivo decreto dello stesso Presidente della Repubblica 18 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 4 giugno 1968, con cui il dott. Tria, trasferito ad altra sede per esigenze di servizio, è stato sostituito nell'incarico in parola con il vice prefetto dott. Salvatore Ricceri;

Considerato che il 27 giugno 1968 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'at. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale — per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui la relazione medesima fa parte integrante — venga prorogata;

Visto l'art. 103, secondo comma, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Gubbio, affidata al vice prefetto dott. Salvatore Ricceri con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1968, è prorogata a norma di legge.

Perugia, addì 18 giugno 1968

Il prefetto: D'ADDARIO

(6127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Caterisana », con sede in S. Caterina Jonio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 giugno 1968, il sig. Salvatore Procopio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Caterisana », con sede in S. Caterina Jonio (Catanzaro), in sostituzione del sig. Francesco Tallarico, che ha rinunciato all'incarico.

(5967)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di consumo tra i dipendenti dell'U.P.I.C. e della camera di commercio di Milano, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 giugno 1968, ilrag. Domenico Giuffrè è stato nominato liquidatore della società cooperativa di consumo tra i dipendenti dell'U.P.I.C. e della camera di commercio di Milano, con sede in Milano, costituita per rogito Basadonna in data 20 dicembre 1946, repertorio 3412 in sostituzione del sig. Luigi Nascimbene.

(5968)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.237.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6107)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.351.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6106)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Praiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.381.909, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6109)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.888.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6110)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.355.513, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6108)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Santa Marina (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.115.601, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6111)

Autorizzazione al comune di Stella Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Stella Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.248.464, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6112)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.299.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6113)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.760.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6114)

Autorizzazione al comune di Casola di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Casola di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.337.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6115)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.871.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6117)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.459.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6116)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Liveri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.673.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6118)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.038.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6119)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Pienza (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.485.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6120)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.042.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6121)

Autorizzazione al comune di San Casciano Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di San Casciano Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.938.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6122)

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1968, il comune di San Paolo Belsito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.495.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 12.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	287167	Leone Vincenzo, nato a Palermo il 26 marzo 1934, ivi domiciliato *Annotazione*: Ipotecato a favore della S.p.A. Organizzazione tecnica industriale siciliana (O.T.I.S.), con sede in Siracusa, per cauzione dovuta dal titolare quale amministratore della società stessa, giusta domanda reg. a Palermo il 3 novembre 1962, al n. 1769, mod. 71-*M*	200.000

(6170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 25 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,20	623,30	623,35	623,33	623,20	—	623,30	623,33	—	623,32
$ Can.	579,10	579 —	579 —	579,375	578,30	—	579,02	579,375	—	579,20
Fr. Sv.	144,68	144,79	144,84	144,805	144,65	—	144,80	144,805	—	144,68
Kr. D.	83,32	83,30	83,39	83,305	83,30	—	83,27	83,305	—	83,30
Kr. N.	87,26	87,25	87,30	87,265	87,10	—	87,26	87,265	—	87,26
Kr. Sv.	120,58	120,60	120,63	120,65	120,50	—	120,62	120,65	—	120,57
Fol.	172,12	172,16	172,15	172,18	172 —	—	172,14	172,18	—	172,15
Fr. B.	12,49	12,491	12,4925	12,489	12,49	—	12,485	12,489	—	12,485
Franco francese	125,33	125,34	125,34	125,315	125,30	—	125,33	125,315	—	125,33
Lst.	1485,35	1485,50	1485,70	1485,70	1485 —	—	1485,40	1485,70	—	1485,60
Dm. occ.	155,90	155,82	155,91	155,89	155,80	—	155,87	155,89	—	155,89
Scell. Austr.	24,14	24,15	24,15	24,149	24,02	—	24,1475	24,149	—	24,14
Escudo Port.	21,79	21,79	21,81	21,79	21,80	—	21,78	21,79	—	21,79
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,94	8,9690	8,90	—	8,93	8,9690	—	8,93

Media dei titoli del 25 giugno 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,475
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,80
» » » 5 % 1977	99,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,315
1 Dollaro canadese	579,197
1 Franco svizzero	144,802
1 Corona danese	83,287
1 Corona norvegese	87,262
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	172,16
1 Franco belga	12,487
1 Franco francese	125,322
1 Lira sterlina	1485,55
1 Marco germanico	155,88
1 Scellino austriaco	24,148
1 Escudo Port.	21,785
1 Peseta Sp.	8,935

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un legato

Con decreto prefettizio n. 1930/1.14.6 del 20 maggio 1968, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma di L. 5.000.000, disposta in suo favore dal sig. Giovanni Giachino, per l'istituzione di un premio annuale intitolato « Errico Giachino ».

(5970)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 28 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1968, registro n. 36 pubblica istruzione, foglio n. 301, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 27 giugno 1967, dal sig. Domenico Cerchia, per l'annullamento della nota ministeriale n. 840, del 16 marzo 1967, relativa alla mancata immatricolazione ai corsi riservati, previsti dalla legge 24 ottobre 1966, n. 932, presso l'istituto superiore di educazione fisica di Napoli.

(5882)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « II Mostra interprovinciale della caccia e della pesca sportiva nel Delta Padano » di Rovigo.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, con nota del 22 maggio 1968, n. 3067, ha comunicato che la « II Mostra interprovinciale della caccia e della pesca sportiva nel Delta Padano », gia programmata per la prima decade di maggio, avrà luogo in Rovigo dal 22 al 29 settembre 1968.

(6031)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenze

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 1967 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1962 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana a Druetto Giuseppe di Giuseppe.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1968 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1965 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana a Kozlovic Mario di Andrea.

(5941)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Flumeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Flumeri, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 31 maggio 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Flumeri, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Flumeri (Avellino), in liquidazione coatta, l'avv. Benito Grasso è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5865)

Attribuzione della gestione del patrimonio della cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia) alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della cassa comunale di credito agrario di Apricena (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(6052)

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale di Garniga, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Garniga (Trento), da parte della Cassa rurale di Aldeno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aldeno (Trento), ed al subentro di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda, in Garniga.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 19 novembre 1967 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale di Aldeno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aldeno (Trento), e della Cassa rurale di Garniga, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Garniga (Trento);

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale di Garniga, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Garniga (Trento), nella Cassa rurale di Aldeno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Aldeno (Trento), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. — La Cassa rurale di Aldeno è autorizzata a subentrare nell'esercizio dello sportello bancario già dell'azienda incorporanda, in Garniga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1968

Il Governatore: CARLI

(5942)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1967, registro n. 7 Sanità, foglio n. 94, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo di che trattasi sono attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali, o in medicina e chirurgia, o in chimica, conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai nuemri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni quaranta;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate. Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 229, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere, di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio, cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati aile domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, tre prove pratiche ed una orale:

A) *Prove scritte*:

1) Tema su argomento di biochimica, con particolare riguardo agli aspetti genetici;

2) Tema su un argomento riguardante i sistemi genetici dei microorganismi;

3) Tema su un argomento riguardante la natura e la trasmissione dell'informazione genetica.

B) *Prove pratiche*:

1) Determinazione del consumo di 0_2 di microorganismi;

2) Analisi statistica di dati genetici;

3) Interpretazione di preparati con figure mitotiche o meiotiche.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Lettura e traduzione all'impronta, di un brano di un testo tecnico da due lingue straniere scelte dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto dle Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non

regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Magigore dell'Esercito o quella di cui alla circlare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini gia facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta ciale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta cartà bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono vailde anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comu-

nicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita:

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato overo certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio cviile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965 n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1968

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1968
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 328

(4835)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

Il giorno 9 luglio 1968 alle ore 8 avrà luogo presso l'ospedale militare principale « Celio » piazza Celimontana n. 50, Roma la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1967 per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

(6229)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sessanta posti di ispettore di 1ª classe della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 31 marzo 1968 è stata pubblicata la seguente graduatoria:

Decreto ministeriale 11 novembre 1967 - Graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1966.

(5981)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 31 marzo 1968 è stata pubblicata la seguente modifica di graduatoria:

Decreto ministeriale 19 dicembre 1967 - Modifica della graduatoria di merito del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dello ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, indetto con decreto ministeriale 15 settembre 1966.

(5986)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro.

Nel supplemento straordinario n. 10 al Bollettino ufficiale n. 3 del 31 marzo 1968 è stata pubblicata la seguente graduatoria:

Decreto ministeriale 10 novembre 1967 - Graduatoria di merito del concorso per esami a centodieci posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di geometra, indetto con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

(5982)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1407 del 6 marzo 1968 con il quale venivano assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1966;

Vista la nota del dott. Alfredo Brigante assegnatario della condotta medica del comune di Monteforte Irpino con la quale il medesimo comunicava la propria rinuncia alla condotta stessa;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1966, approvata con proprio decreto numero 1407 del 6 marzo 1968, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione;

Ritenuto di dover nominare il dott. Giuseppe Torella, 8° classificato il quale risulta essere il concorrente che segue in graduatoria, avendo chiesto la sede di Monteforte Irpino in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 1407 del 6 marzo 1968, con il quale venivano assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia al 30 novembre 1966, la condotta del comune di Monteforte Irpino viene assegnata al dott. Giuseppe Torella in sostituzione del dott. Alfredo Brigante, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Avellino e del comune interessato.

Avellino, addì 7 giugno 1968

Il medico provinciale: MELONI

(5888)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3082, del 18 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a tre posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Caserta, al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3083, pari data, concernente la dichiarazione dei vincitori di detto concorso;

Atteso che, a seguito delle rinuncie esplicite dei dottori Fernando Vecchione, Mario Monda, Daniele Bischetti, Mario Poeta, Modestino Di Pietro, Salvatore Trotta e Francesco Misericordia per la condotta consorziale di Gallo occorre provvedere alla variazione della graduatoria;

Viste le istanze dei candidati che seguono nella graduatoria nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicato nelle istanze stesse;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al decreto n. 3083, del 18 dicembre 1967, citato in premessa, viene apportata la seguente modifica: il dott. Michele Sangiuliano è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Gallo e Letino.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Caserta, addì 6 giugno 1968

Il veterinario provinciale: VACCARO

(5781)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.